Codice A1817B

D.D. 1 giugno 2021, n. 1530

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 123/2021 relativa alla realizzazione di opere e ripristino opere esistenti, a seguito dell'evento di piena del 2-3 ottobre 2020, a protezione della condotta forzata dell'impianto idroelettrico sul Rio Fenecchio in comune di Montecrestese (VB). Richiedente: ECA S.p.A..



ATTO DD 1530/A1817B/2021

DEL 01/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

**OGGETTO:** R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 123/2021 relativa alla realizzazione di opere e ripristino opere esistenti, a seguito dell'evento di piena del 2-3 ottobre 2020, a protezione della condotta forzata dell'impianto idroelettrico sul Rio Fenecchio in comune di Montecrestese (VB). Richiedente: ECA S.p.A..

## Premesso che:

in data 20/04/2021, ns. prot. n. 18912, la ECA S.p.A., con sede in via Fabbri, 42 a Villadossola (VB), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente alla realizzazione di opere e ripristino opere esistenti, a seguito dell'evento di piena del 2-3 ottobre 2020, a protezione della condotta forzata dell'impianto idroelettrico sul Rio Fenecchio in comune di Montecrestese (VB);

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott. Ing. Andrea Bonacci in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto che consistono sinteticamente nel ripristino delle opere di protezione esistenti, danneggiate dall'evento di piena del 2-3 ottobre 2020, nel posizionamento di alcuni tratti di gabbionate a protezione della pista di servizio in sponda destra e nella demolizione di alcuni grossi massi al fine di regolarizzare il deflusso della corrente;

con nota prot. n. 9273 del 26/05/2021, la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha espresso il parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 37/2006 nonché della D.G.R. n° 72-13725 del 29 Marzo 2010, così come modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 Maggio 2011, in ordine alla tutela fauna ittica;

a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico;

la realizzazione degli interventi di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004.

## Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 23/08:
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- l'art. 59 della L.R. 44/00;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

## determina

- 1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la ECA S.p.A., con sede in via Fabbri, 42 a Villadossola (VB), ad eseguire le opere e interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza del 20/04/2021, ns. prot. n. 18912, che vengono restituiti al proponente in formato elettronico controfirmato digitalmente da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:
- gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- eventuale materiale di risulta dovrà essere riutilizzato a colmatura delle depressioni di sponda o di alveo, in prossimità dei lavori di che trattasi, e non potrà in nessun modo essere asportato dall'alveo:
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità

dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel parere della Provincia del Verbano Cusio Ossola prot. n. 9273 del 26/05/2021, espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 37/2006 nonché della D.G.R. n° 72-13725 del 29 Marzo 2010, così come modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 Maggio 2011, in ordine alla tutela fauna ittica.
- 2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato concluso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Funzionario Ing. Andrea Moroni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) Firmato digitalmente da Mauro Spano'